

## Il rapporto mafia-economia

Le inchieste giudiziarie danno evidenza del fatto che i mercati di riferimento delle associazioni mafiose continuano ad essere rappresentati dai settori economici tradizionali di infiltrazione, quale l'attività edile, il ciclo del cemento, il movimento terra, i trasporti, il settore agroalimentare, l'inserimento negli appalti pubblici.

Recenti indagini, per esempio, hanno testimoniato l'interesse da parte di tutte le associazioni criminali tradizionali ad infiltrare o ad acquisire il controllo dei più importanti mercati ortofrutticoli nazionali, tra cui quelli di Fondi (LT) e di Vittoria (RG). Non mancano i casi di infiltrazione nel settore florovivaistico<sup>226</sup>.

Così pure l'interesse mafioso continua ad essere rivolto al mondo degli appalti, pubblici e privati, dove di recente è stata riscontrata la presenza di esponenti mafiosi nelle opere di ricostruzione post-terremoto a L'Aquila, nell'ambito dell'indagine "Aemilia", nei lavori eseguiti per la realizzazione dell'Expo, nelle opere di ampliamento e ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, registrando, per altro, il preoccupante dato che le numerose interdittive antimafia emanate dai prefetti hanno colpito altresì imprese di spessore nazionale nel quadro imprenditoriale italiano.

I numerosi sequestri operati in Italia così come all'estero di beni e attività nei settori della logistica, dell'industria del divertimento, della ristorazione e del turismo evidenziano che le acquisizioni di bar, pizzerie, ristoranti, alberghi e villaggi turistici rappresentano gli strumenti di reimpiego preferiti<sup>227</sup>.

Rimane attivo l'interesse nel settore dei giochi e delle scommesse anche con riferimento al comparto legale. L'indagine della direzione distrettuale antimafia di Milano a carico del clan Lampada-Valle, espressione in Lombardia delle cosche De Stefano - Condello di Reggio Calabria, ha accertato il tentativo della 'ndrangheta di acquisire una società concessionaria pubblica dei giochi e così diventare uno dei tredici concessionari di primo livello<sup>228</sup>.

Numerose sono le indagini e i sequestri che denotano cospicui investimenti nella grande distribuzione e in attività commerciali: dal caso Grigoli, titolare della catena dei Despar di Castelvetro, riconducibile al patrimonio di Matteo Messina Denaro; al caso della Lidl di Milano; al sequestro della Soral, società reggina di alimentari<sup>229</sup>; al recentissimo sequestro di tredici punti vendita dei supermercati GM "Gran Mangiare" operati nel catanese, eseguito il 18 gennaio 2018<sup>230</sup>.

Vi è un crescente interesse nel settore dello sviluppo delle energie alternative<sup>231</sup>, nell'acquisizione e gestione di società immobiliari, concessionarie di auto e farmacie.

Così pure non sono mancate nelle indagini svolte dall'autorità giudiziaria preoccupanti testimonianze che denotano forme di infiltrazione anche nella sanità pubblica e privata, ove le organizzazioni mafiose hanno condizionato la corretta gestione di aziende sanitarie pubbliche e case di cura nonché acquisito di partecipazioni o dell'intera proprietà di laboratori convenzionati. La

---

principi e criteri più in linea con i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione con successiva approvazione di un decreto legislativo di attuazione al fine di introdurre una disciplina che valorizzi, ad esempio, l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale sulla falsariga dell'art. 54 dell'ordinamento professionale e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di pubblico impiego.

<sup>226</sup> Indagine "Acero Krupy" condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

<sup>227</sup> Le inchieste giudiziarie danno evidenza quasi quotidiana di sequestri anche all'estero di strutture per la ristorazione riconducibili ad appartenenti ad organizzazioni mafiose. Le proiezioni criminali si estendono non solo in Europa ma anche in altri continenti. Emblematica, al riguardo, l'indagine della procura distrettuale di Reggio Calabria condotta con l'FBI nel 2015 che ha condotto al sequestro di ristoranti a New York gestiti dalla 'ndrangheta.

<sup>228</sup> Doc n. XXIII, n.18, *Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito ed illecito*.

<sup>229</sup> Sequestro di vari ipermercati ed altri beni, disposto dal tribunale di Reggio Calabria nel luglio del 2017.

<sup>230</sup> Sequestro di 41 milioni di euro del 18 gennaio 2018, disposto dal tribunale di Catania, su indagine della locale DDA.

<sup>231</sup> Si veda a tal fine quanto emerso dalle audizioni dei magistrati della DDA di Potenza, del 24 giugno 2014, resoconto stenografico n. 44; nonché quelle svolte nel corso della missione a Palermo e Trapani del 18,19,20 luglio 2016, resoconto stenografico.

Commissione, sul punto, ha avviato uno specifico approfondimento sulla penetrazione della 'ndrangheta e della camorra nelle ASL presenti nelle rispettive regioni di tradizionale radicamento, per altro sfociate nel commissariamento di numerose aziende sanitarie<sup>232</sup>.

Sempre con riferimento al settore pubblico, meritano menzione gli approfondimenti svolti dalla Commissione sull'amministrazione giudiziaria della Società Italiana per il Gas - Italgas Spa, società interamente controllata da SNAM Spa, analiticamente esaminate in altra parte della presente Relazione, nonché della vicenda che ha condotto al commissariamento, disposto ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014<sup>233</sup>, delle società GESENU Gestione Servizi Nettezza Urbana Spa - società partecipata al 45 per cento dal comune di Perugia - e della GEST Srl (a sua volta partecipata al 70 per cento dalla GESENU), società già in precedenza raggiunte da un provvedimento di interdittiva antimafia.

Quanto all'economia illecita delle mafie, essa si alimenta in primo luogo dei lucrosi proventi del narcotraffico. Il traffico di droga garantisce risorse smisurate; ad oggi non vi è altra merce in grado di produrre un pari plusvalore<sup>234</sup>. Significativo, al riguardo, è il dato emerso da alcune intercettazioni che hanno posto in evidenza come l'unità di misura del denaro non sia in questi casi tanto il valore in dollari o in euro quanto il peso o il volume complessivo delle banconote<sup>235</sup>.

Racket e usura si confermano classiche attività della criminalità organizzata, ancorché sia rinvenibile una evoluzione delle forme e delle modalità, risultando sempre più finalizzate all'acquisizione delle attività di impresa.

Il fenomeno delle estorsioni, in particolare, non sembra dare segnali di arretramento, anzi, in alcune aree del Paese appare in pericolosa crescita<sup>236</sup>. Rimane ancora esiguo il numero delle denunce presentate dagli imprenditori e dai commercianti. La presenza della crisi economica ha determinato un cambiamento della fisionomia e della direzione delle richieste estorsive. Si registra un aumento delle richieste nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici e una diminuzione di quelle rivolte agli esercizi commerciali. Le diminuite pressioni verso i piccoli commercianti è esclusivamente dovuto al calo del numero di esercenti in conseguenza della crisi economica che ha determinato un aumento delle chiusure per cessazione dell'attività o dichiarazione di fallimento.

Si assiste ad un cambiamento della politica mafiosa nella perpetrazione del *racket*, fondata come appare ora più sulla richiesta a tappeto di somme modeste verso una vasta platea di operatori commerciali in luogo di più mirate estorsioni per somme ingenti nei confronti di pochi. Questa nuova strategia criminale ha comportato l'estensione del *racket* anche verso settori a bassa redditività prima esclusi dalle mire mafiose. La pretesa estorsiva appare dunque ora come un costo ragionevolmente sostenibile, quasi un tributo come altri. Le indagini hanno segnalato come in molti casi è lo stesso commerciante, imprenditore, operatore turistico o ristoratore ad assumere

<sup>232</sup> ASL Napoli n. 4 (sciolta nel 2005); ASL Locri n. 9 (sciolta nel 2006); ASL Reggio Calabria n. 11 (confluita nella ASP n. 5 di Reggio Calabria sciolta nel 2008), ASL Palmi n. 10 (confluita nella ASP n. 5 di Reggio Calabria, sciolta nel 2008); ASP n. 5 di Reggio Calabria (sciolta nel 2008 subito dopo la sua costituzione); ASP di Vibo Valentia (sciolta nel 2010).

<sup>233</sup> Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

<sup>234</sup> Solo per avere un'idea dei flussi di denaro che detto traffico alimenta e produce, basti avere presente che un kg di cocaina, che viene pagata ai *campesinos* dai 1.000 ai 1.500 euro, è in grado di assicurare ricavi pari a circa 200.000 euro. Ogni grammo di cocaina, pari a una dose immessa sul mercato, contiene un principio attivo pari al 24-25 per cento. Questo vuol dire che da un 1 kg si sostanza stupefacente, debitamente tagliata, si possono ottenere 4 mila dosi, stimando che ogni dose sulla piazza di spaccio viene ceduto ad un prezzo medio di 50 euro al grammo, ciò vuol dire che da un investimento iniziale di mille euro, pari al costo di un kg, si possono ricavare 200.000 euro, di cui sopra si è detto. Stando alle stime delle forze dell'ordine, il traffico medio di sostanza si aggira intorno ad oltre 220 chilogrammi al giorno, tali da consentire incassi che variano dai 20 ai 40 milioni di euro.

<sup>235</sup> Duemila banconote da 500 euro, ovvero 1 milione di euro, pesano 2 chili e 200 grammi e si possono trasportare comodamente in una valigetta ventiquattrore. L'equivalente in banconote da 100 dollari americani pesa 11 chili, cioè cinque volte tanto.

<sup>236</sup> Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, dottor Cataldo Motta, nel corso della missione del 22, 23 e 24 febbraio 2016, resoconto stenografico.

l'iniziativa. Si offre egli stesso spontaneamente al pagamento del pizzo al fine di ricevere in cambio "protezione" e la garanzia di poter svolgere tranquillamente la propria attività. Alle forme tradizionali di pagamento del pizzo se ne sono aggiunte altre che danno il senso della pervasività delle organizzazioni criminali. Oggi l'attività estorsiva si realizza nella nuova e più pernicioso forma dell'imposizione di servizi, obbligando l'imprenditore, come più sopra accennato, a rivolgersi a fornitori imposti dalle organizzazioni, imponendo l'acquisto di merci, l'assunzione di personale e manodopera, imponendo loro il servizio di guardiana. Emblematico, al riguardo, è il caso delle estorsioni perpetrate ai danni dei mitilicoltori di Taranto cui era stato imposto un servizio di guardiana<sup>237</sup>.

Quanto all'usura, altra fonte tradizionale di introiti per le associazioni mafiose e non solo, è stata segnalata una recrudescenza del fenomeno, non sufficientemente evidenziata dalle statistiche ufficiali che ne registrano le sole denunce, in quanto favorita durante la crisi economica dalla crisi di liquidità e dalla generalizzata contrazione del credito bancario. Sul fenomeno della cannibalizzazione delle aziende ad opera di reti di usurai anche appartenenti ad organizzazioni mafiose, si è dato già ampio risalto in questa Relazione sulla colonizzazione mafiosa delle regioni del nord del Paese.

Un ulteriore settore economico di ormai acclarata ingerenza della criminalità organizzata è il traffico illecito dei rifiuti. Prerogativa non solo dei gruppi di camorra, questa pratica illecita è pure appannaggio di 'ndrangheta e cosa nostra sebbene con modalità diverse, ove appare prevalente l'interesse ad inserirsi piuttosto nel circuito legale dei rifiuti, attraverso la partecipazione e l'aggiudicazione di gare d'appalto bandite da enti locali siti sul territorio di radicamento, l'inserimento nel ciclo della raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti e dalla raccolta e, talvolta, la gestione delle discariche.

Infine, indicativo della progressiva esplorazione e sfruttamento di altri settori dell'illecito, è il sempre più solido inserimento mafioso in altri lucrosi mercati illegali, quali le truffe per finanziamenti ed erogazioni pubbliche, il traffico di armi, il contrabbando di gasolio e di altri olii minerali, la gestione del *racket* delle estorsioni, il settore dei giochi e delle scommesse illegali. Cospicuo e variegato è il mondo delle contraffazioni di prodotti di ogni genere, dai prodotti di abbigliamento ai pezzi di ricambi per auto, dai giocattoli ai prodotti alimentari. Particolare preoccupazione desta il mercato illecito della contraffazione di farmaci. Le indagini condotte dalle forze di polizia segnalano come questo mercato sia particolarmente in espansione grazie ai notevoli profitti che è in grado assicurare anche in ragione di una domanda crescente che si sviluppa soprattutto *on-line*.

#### **4.3.4 Il riciclaggio: il ponte tra l'economia illegale e quella legale**

Nel corso della presente Relazione si è dato conto a più riprese di quanto sia rilevante nelle strategie mafiose la fase di ripulitura dei proventi illeciti e del loro inserimento nell'economia legale, così pure delle diverse tecniche utilizzate dalle associazioni criminali e dall'"area grigia" per ostacolare e occultare l'origine delittuosa dei capitali impiegati.

L'obiettivo criminale perseguito è duplice. Da un lato, nascondere la riconducibilità delle ricchezze a un contesto mafioso onde evitare che queste possano essere sequestrate e confiscate, dall'altro, averne comunque in via di fatto la disponibilità e la possibilità di utilizzo. In sostanza, il mafioso ha l'interesse di sfruttare tutti gli espedienti e le opportunità che si presentano per separare la proprietà legale dalla proprietà effettiva di un bene e, analogamente, la titolarità legale dalla titolarità effettiva di un'impresa o di un rapporto di conto corrente.

Tale processo di separazione può essere svolto direttamente dal mafioso che ha prodotto o ha concorso a produrre il provento illecito, il cosiddetto autoriciclaggio, oppure può essere affidato

<sup>237</sup> Operazioni "Piovra" e "Piovra 2", rispettivamente del 2016 e del 2017, condotta dalla DDA di Lecce. Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, Cataldo Motta, nel corso della missione del 22-24 febbraio 2016, resoconto stenografico.

ad un terzo, il riciclatore, che provvede per conto del mafioso a queste attività di mascheramento. L'impresa a partecipazione mafiosa, come già accennato, permette poi alla struttura criminale di rendere ancora più occulti i canali di riciclaggio e di reimpiego dei capitali illeciti, di diversificare gli investimenti, di disporre di strutture imprenditoriali che, per la loro rispettabilità e la loro esperienza, sono capaci di operare come normali agenti di mercato; ma anche di compenetrare l'economia mafiosa con quella legale, rendendole difficilmente distinguibili tra loro, e di realizzare una regolazione complessiva del mercato locale e un più solido controllo del territorio.

Un fenomeno criminale complesso, come quello del riciclaggio, richiede che sia affrontato sotto un triplice profilo: repressivo, preventivo e di auto-profilassi.

Sul piano repressivo, oltre ai reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale già da tempo previsti nel nostro ordinamento, va ricordato che nel corso della XVII legislatura è stata colmata una evidente lacuna, da tempo lamentata dagli inquirenti e dagli organismi internazionali antiriciclaggio (in primo luogo, il GAFI), attraverso l'introduzione dell'articolo 648-*ter*.1 del codice penale<sup>238</sup>, che ora punisce in via autonoma le ipotesi delittuose di autoriciclaggio, in precedenza solo parzialmente assorbite da talune condotte rientranti nell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori)<sup>239</sup>. Non va pure dimenticata, sempre nel corso della legislatura, l'adozione di altre norme rilevanti sul piano della repressione e del rafforzamento della trasparenza, in tema di falso in bilancio nonché la nuova disciplina sulla corruzione.

Sul versante della prevenzione del riciclaggio, nel 2016 il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio che, a distanza di dieci anni dalla terza direttiva, potenzia il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012. La nuova disciplina europea valorizza l'approccio basato sul rischio, criterio fondamentale per la graduazione delle misure preventive e dei controlli; accresce la trasparenza delle informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*; conferma il regime di assoluta riservatezza dei dati relativi alle operazioni sospette; delinea criteri sanzionatori specifici per le violazioni degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il recepimento nell'ordinamento nazionale della quarta direttiva ha rappresentato inoltre l'occasione per accogliere anche le indicazioni formulate dal GAFI in esito alla *mutual evaluation* del sistema antiriciclaggio italiano condotta nel 2014-2015.

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la nuova normativa europea, ha profondamente modificato il testo base della prevenzione antiriciclaggio nel nostro Paese (decreto legislativo n. 231 del 2007).

La Commissione guarda con particolare interesse le misure ivi previste al fine di accrescere la trasparenza degli assetti proprietari di imprese, schemi fiduciari e *trust* e, in particolare, l'istituzione di sezioni speciali del registro delle imprese, ad accesso riservato, dove le autorità investigative potranno acquisire importanti informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici oggetto di investigazione. In tal modo, sarà possibile colmare quella distanza, sopra ricordata, tra titolarità legale e titolarità effettiva, di per sé lecita, che tuttavia viene piegata dal mafioso a proprio vantaggio, al fine di nascondere la partecipazione mafiosa in un'impresa o comunque occultare il reimpiego di ricchezze di origine delittuosa nell'economia legale. Naturalmente, la Commissione è consapevole dei limiti intrinseci di una disposizione che fa di fatto affidamento su dati inseriti dagli stessi soggetti giuridici interessati e che, per la sua piena efficacia, richiede l'interconnessione, quanto meno a livello europeo, dei registri dei "titolari effettivi" in modo da captare in modo più completo ed efficace anche le situazioni in cui la titolarità effettiva è

<sup>238</sup> Introdotto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 2014 n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

<sup>239</sup> Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014 (dep. 13 giugno 2014), n. 25191 – Iavarazzo: "(...) i fatti di 'auto' riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (...)".

occultata dietro una lunga catena societaria in cui sono interposte società e veicoli societari aventi sede all'estero e, in particolare, in Paesi scarsamente collaborativi nella lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio.

Un terzo profilo, ancora più avanzato, attiene, ad avviso della Commissione, alla necessità che le stesse imprese (e il mondo dei liberi professionisti) sviluppino da sé adeguati anticorpi tali da ridurre il rischio che possano essere coinvolti in fatti di mafia o in schemi di riciclaggio di proventi illeciti. In tal senso, appare sottovalutata dalle stesse imprese la strada tracciata dal legislatore con il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Come sarà più ampiamente illustrato in altra parte della presente Relazione (vedi *infra* §. 4.4.1), invece di considerare la mafia e il riciclaggio come rischi dai quali è innanzitutto nel proprio interesse difendersi con misure di autoprotezione e adeguata profilassi, le imprese tendono invece ad affrontare tali aspetti come una burocratica questione di *compliance*, più o meno imposta, come altre, dal legislatore. Ne consegue, come si dirà, che più in generale la cosiddetta *compliance* di prevenzione, cui forse non crede nemmeno il *top management* dell'impresa, è quasi inevitabile che si riduca in una svogliata compilazione routinaria di formulari, sovente con certificazioni esternalizzate a professionisti abilitati o rilasciate da amministrazioni competenti. Se a ciò si aggiunge che il soggetto interno responsabile della vigilanza è solo apparentemente in una condizione di autonomia, si comprende come tutto l'impianto del decreto legislativo n. 231 del 2001 appaia inadeguato a rappresentare una prima efficace barriera di protezione dalle infiltrazioni e dai condizionamenti mafiosi nell'economia.

Significative, al riguardo, appaiono le acquisizioni informative della Commissione sulle vicende legate alla sottoposizione di Italgas Spa alle procedure di amministrazione giudiziaria e poi di controllo giudiziario *ex* articolo 38, comma 4, del codice antimafia (vedi *infra* §. 4.9.2), dove il tribunale che ne disponeva le misure riscontrava la permeabilità di detta struttura aziendale alle possibili infiltrazioni di imprese collegate alla criminalità organizzata in settori strategici come il *procurement*, la gestione del contratto e la realizzazione delle opere, pur avendo la medesima azienda adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La lotta al riciclaggio, dunque, deve continuare nel solco di una strategia, intrapresa già da tempo nel nostro Paese, che preveda il continuo aggiornamento delle norme di repressione e di prevenzione del fenomeno, il rafforzamento dei presidi di trasparenza societaria e delle transazioni finanziarie e una più stretta cooperazione internazionale, senza dimenticare che rimane ancora molto da fare per rafforzare la resilienza delle imprese e delle professioni di fronte all'urto e alle minacce poste dalla criminalità organizzata di tipo mafioso e alle sue proiezioni sul piano economico-finanziario.

### **Il ruolo della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria**

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati di un efficace contrasto alla criminalità, è necessario agire sulle radici del fenomeno e sugli incentivi dei soggetti coinvolti creando un contesto istituzionale generale avverso all'insediamento della criminalità e, in particolare, nel settore bancario e finanziario. In questo ambito, alla Banca d'Italia è richiesto di svolgere un ruolo di assoluta centralità.

Oltre a realizzare analisi sull'impatto della criminalità e della corruzione sul sistema economico e finanziario, la Banca d'Italia svolge - direttamente e tramite l'Unità di informazione finanziaria (UIF) - attività volte a garantire il rispetto della legalità e a contrastare la penetrazione criminale nell'economia legale.

Il primo presidio di legalità nel settore bancario è rappresentato dall'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia (regolamentazione, acquisizione di informazioni, analisi, ispezioni, gestione delle crisi aziendali e sanzioni) per assicurare la "sana e prudente gestione dei soggetti vigilati", l'efficienza, la stabilità complessiva, la competitività del sistema finanziario e l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Il rispetto della legalità nell'attività finanziaria è un

presupposto della sana e prudente gestione delle istituzioni finanziarie. A loro volta, intermediari sani e prudenti costituiscono una barriera contro la penetrazione criminale nell'economia legale. L'adozione di comportamenti coerenti con il rispetto della legalità è un elemento fondamentale nella valutazione di vigilanza degli intermediari. La normativa di vigilanza, in linea con quella europea e internazionale, prevede specifici strumenti a presidio del rispetto della legalità da parte degli intermediari finanziari. Ciascuno di questi è tenuto a istituire una funzione di *compliance*, per prevenire il rischio di incorrere in violazioni di regole e a promuovere una cultura aziendale improntata a principi di integrità, correttezza e rispetto, non solo formale, delle norme.

Il secondo presidio attiene in modo più specifico all'ambito dell'antiriciclaggio. Banca d'Italia e UIF sono, infatti, parte del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio che vede le autorità nazionali collaborare (sotto l'egida del comitato di sicurezza finanziaria) per prevenire e individuare infiltrazioni nell'economia legale dei proventi della criminalità. In questo ambito, la vigilanza della Banca d'Italia e l'UIF hanno ruoli complementari nell'assicurare presidi efficaci contro il riciclaggio che transita attraverso il sistema finanziario e gli altri operatori.

Si ricorda, al riguardo, che l'UIF ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. La soluzione organizzativa adottata dal nostro Paese è coerente con gli standard internazionali, che individuano quali caratteristiche essenziali di ogni *Financial Intelligence Unit* (FIU) l'autonomia operativa e gestionale, l'unicità a livello nazionale, la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria, la capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo.

L'UIF riceve le segnalazioni delle operazioni sospette da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari e ne effettua l'analisi per l'individuazione di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni in discorso sono passate dalle 12.500 del 2007 alle oltre 101 mila del 2016. Nel solo 2016 le segnalazioni sono aumentate del 22,3 per cento a causa principalmente delle oltre 21 mila segnalazioni correlate direttamente o indirettamente a casi di adesione alla *voluntary disclosure*.

Anche categorie inizialmente meno partecipi e attive stanno finalmente reagendo alle sollecitazioni con una progressiva crescita di sensibilità. Vi ha contribuito, tra gli altri, il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato che ha assicurato l'anonimato dei professionisti segnalanti. Analoghi effetti sono attesi dal protocollo, sottoscritto nel 2016, con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Miglioramenti si riscontrano anche sul fronte dell'effettiva rilevanza criminale delle operazioni individuate dai segnalanti. Nel 2016 il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, organismo che insieme alla Direzione investigativa antimafia è deputato a ricevere le comunicazioni dell'UIF, ha ritenuto di interesse ai fini d'indagine oltre il 70 per cento delle segnalazioni analizzate. Ancora più significativo è il fatto che circa un terzo di esse (il 31 per cento) riguardavano soggetti "puliti", su cui non sussistevano informazioni pregiudizievoli.

Nonostante tali positivi progressi, vi è una quota non marginale di segnalazioni che continua a presentare una scarsa utilità. Ciò è dovuto anche agli operatori che talora abdicano al dovere di effettuare un'attenta valutazione del sospetto. In molti casi, le transazioni sono segnalate come "sospette" non tanto per l'effettiva probabilità che nascondano un'attività criminale, quanto per l'intrinseca opacità del pur legittimo strumento finanziario utilizzato, principalmente del contante, anche se per importi relativamente ridotti. In tali situazioni, si tende spesso ad effettuare la segnalazione in via cautelativa, sentendosi altrimenti esposti al rischio di contestazione qualora da successive indagini emergesse l'effettiva riconducibilità della transazione a interessi criminali.

Sempre più intense e articolate sono le forme di collaborazione tra la UIF, la magistratura e le amministrazioni pubbliche. Nel corso del 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'UIF e l'ANAC, ponendo le basi per migliorare il contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione, e con l'Agenzia delle entrate per l'accesso all'Anagrafe tributaria. In considerazione dei consolidati rapporti instaurati con l'autorità giudiziaria e dei risultati raggiunti, nei primi mesi del 2017 sono stati siglati protocolli d'intesa con due delle principali procure della Repubblica (Milano e Roma).

Gli accordi disciplinano lo scambio di informazioni di reciproco interesse previsto dalla legge, contemplano l'individuazione di aree tematiche per analisi congiunte e iniziative formative comuni, stimolano la crescita della cooperazione.

In ambito antiriciclaggio interviene, altresì, in modo diretto anche la vigilanza della Banca d'Italia attraverso un'attività di controllo, sia a distanza sia ispettiva, sugli enti creditizi e sugli intermediari finanziari, volta a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio, la funzionalità e affidabilità delle procedure di contrasto del fenomeno. I controlli a distanza sono condotti mediante l'analisi di una vasta gamma di fonti informative: l'esame della relazione della funzione antiriciclaggio trasmessa dagli intermediari e le comunicazioni inviate dagli organi di controllo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 231 del 2007<sup>240</sup>; l'interlocazione diretta con i soggetti vigilati<sup>241</sup>; le comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria e dalle altre autorità di vigilanza<sup>242</sup>. Nei controlli ispettivi ad ampio spettro sono stati approfonditi i temi concernenti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, nel 2016 la vigilanza ha svolto accertamenti mirati in materia antiriciclaggio su due intermediari significativi ed effettuato accessi ispettivi presso 153 sportelli bancari.

Conformemente ai più recenti standard internazionali e alla normativa europea, la Banca d'Italia svolge l'attività di vigilanza in materia antiriciclaggio calibrando l'intensità in proporzione ai rischi individuati (*risk sensitive*). Nel corso del 2016, in collaborazione con la UIF, l'Istituto di via Nazionale ha ultimato lo sviluppo di un modello di analisi dell'esposizione delle banche a tali rischi. Questo modello combina dati quantitativi – che tengono conto della dimensione, delle caratteristiche operative e del livello di conformità dei soggetti vigilati – con informazioni qualitative facenti parte del patrimonio conoscitivo della vigilanza. La valutazione consente di attribuire un punteggio sintetico sul profilo di rischio di ciascun soggetto vigilato, utile per la programmazione di un'azione di vigilanza commisurata al livello di rischio di ogni soggetto.

Vi sono infine altre attività della Banca d'Italia, esterne a quelle della vigilanza, che pure costituiscono presidi rilevanti rispetto alle attività illegali. Si tratta, in particolare, dei controlli eseguiti sulle società di servizi specializzate cui gli intermediari hanno esternalizzato funzioni di trattamento del contante. Un'altra area di significativa importanza, in quanto trattasi di ambito di specifico interesse della criminalità organizzata, riguarda la lotta alla falsificazione dell'euro. In questo contesto l'Istituto svolge le funzioni di “centro nazionale di analisi” delle falsificazioni dell'euro per l'Italia.

Nel 2016 sono, poi, stati effettuati accertamenti ispettivi sull'attività di autenticazione e selezione delle banconote presso le sale conta di una banca e di quattordici società di servizi. I risultati sono stati sorprendenti, purtroppo in senso negativo. Poco più della metà dei giudizi formulati dalla Banca, indicativo anche della rigorosità dei controlli, si è collocata in un'area non soddisfacente a causa di insufficienze nel sistema dei controlli interni degli operatori. Nell'insieme, tuttavia, a quattro anni dall'avvio dell'attività di controllo e grazie anche all'intensa attività formativa svolta dalla Banca, i risultati delle ispezioni mostrano un complessivo miglioramento degli assetti procedurali e organizzativi e una più incisiva azione di indirizzo delle direzioni aziendali, tali da rafforzare il presidio del rischio di ricircolo di banconote false e non idonee alla circolazione<sup>243</sup>.

Sempre in merito alle attività di contrasto della falsificazione, giova ricordare un dato significativo dell'interesse criminale verso questo settore. Secondo le analisi condotte dalla Banca centrale europea (BCE) quasi il 90 per cento delle contraffazioni intercettate a livello mondiale è

<sup>240</sup> Nell'anno 2016 le relazioni esaminate sono state 92.

<sup>241</sup> La Banca d'Italia ha tenuto 24 incontri con gli esponenti aziendali e sono state inviate 119 lettere di intervento (anno 2016).

<sup>242</sup> 76 comunicazioni nel 2016.

<sup>243</sup> A fronte delle irregolarità riscontrate vengono richieste ai gestori l'adozione di misure correttive e/o irrogate sanzioni. Nell'anno sono stati avviati due procedimenti sanzionatori, di cui è stato informato il Ministero dell'interno; dal 2012 la Banca d'Italia ha inflitto 23 sanzioni per un ammontare di 499 mila euro.

prodotto nel nostro Paese e, in particolare, localizzato nell'area campana. Le banconote da 20 e da 50 euro continuano a essere le più falsificate, con quote pari rispettivamente al 40 e al 38 per cento del totale dei falsi. La Lombardia è la regione italiana in cui è stato sequestrato il maggior numero di biglietti contraffatti, seguita dal Lazio e dalla Campania. Liguria, Toscana e Lazio sono le regioni in cui circolano più banconote false. È qui più che altrove il più alto rapporto tra numero di biglietti falsi in circolazione e popolazione residente.

### **L'uso del contante e le valute virtuali**

L'uso del contante continua ad essere lo strumento privilegiato per l'esecuzione di transazioni illecite, quanto meno per quelle al dettaglio, sia per la facilità dello scambio, sia per la sua non rilevabilità. L'Italia, nel quadro europeo occidentale, continua ad essere il Paese con più alto uso del contante.

La legge di stabilità 2016 ha elevato la soglia per l'utilizzo dei contanti da mille a 3 mila euro, fermo restando il limite di mille euro per le transazioni a mezzo dei *money transfer*, intervenendo sull'articolo 49 della più volte citata "legge antiriciclaggio" (decreto legislativo n. 231 del 2007) che vieta il trasferimento di denaro contante o altri strumenti al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore alla somma prevista dalla legge. Il divieto opera anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiono artificialmente frazionati.

La Commissione Antimafia ha sollevato, a suo tempo, perplessità sul provvedimento, evidenziando che le organizzazioni criminali, ancorché si siano attrezzate con le *expertise* necessarie per operare, anche sul piano internazionale, con sofisticate operazioni finanziarie "estero su estero" non tracciabili, continuano, quanto meno nel mercato interno, ad avvalersi di pagamenti in contanti, così che l'innalzamento della soglia di disponibilità può rivelarsi come una circostanza che le agevola.

Lo scambio di stupefacenti nelle piazze di spaccio gestite dalla camorra, ad esempio, procura ricavi giornalieri di centinaia di migliaia di euro. Si tratta di volumi di contante che, prima o poi, necessitano di essere reimmessi nel circuito legale. Innalzare la soglia da mille a 3 mila euro significa ridurre ad un terzo le operazioni di *smurfing* che una volta sarebbero state necessarie per integrare il denaro nel circuito bancario.

L'inserimento di elevati importi in contanti di origine delittuosa nel flusso di cassa delle imprese a elevata circolazione del contante è un'altra opzione sfruttata dalle organizzazioni criminali. Questo spiega, almeno in parte, le ragioni per cui sempre più spesso le famiglie mafiose investono i propri capitali nell'acquisizione di supermercati, centri commerciali e strutture turistico-alberghiere.

Ad avviso della Commissione, occorre promuovere politiche che, come in altri Paesi dell'area euro e non solo, creino efficaci disincentivi all'uso del contante, a esempio attraverso il potenziamento e la progressiva diffusione dei mezzi di pagamento elettronici e disincentivando quelli non tracciabili, di qualsiasi natura essi siano, salvo i casi dei cosiddetti micropagamenti e salvaguardando le esigenze di "inclusione finanziaria".

Così pure non vanno sottovalutati i rischi connessi all'utilizzo delle cosiddette "criptovalute", come i *bitcoin*, sempre più diffuse nelle transazioni *on-line*. Le "valute virtuali" sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate su base volontaria come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, non emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale, né sono assimilabili alla moneta elettronica. Di agevole trasferibilità, conservazione e negoziazione elettronica, le valute virtuali consentono lo scambio di ricchezze sulla rete tra soggetti che non sono facilmente individuabili e che possono operare in Stati diversi, ivi inclusi quelli che non assicurano un'efficace cooperazione giudiziaria o di polizia o carenti sotto il profilo della legislazione antiriciclaggio sul piano sia preventivo che repressivo.

In occasione dell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel settore dei giochi e delle scommesse, per la quale si fa rinvio ad altra parte delle presente Relazione, la Commissione ha rappresentato al Parlamento come il sostanziale anonimato che contraddistingue l'uso di *bitcoin*, come delle altre valute virtuali, nel regolare transazioni di *betting* o di *gaming on-line*, ben si presta più ampiamente ad un uso illecito da parte delle organizzazioni criminali e mafiose. In tal senso, la Commissione ha avanzato talune proposte di carattere normativo che sono state prontamente recepite nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (vedi *infra* §. 4.5.1). Si tratta di alcune prime misure a carattere preventivo che tuttavia meritano di essere ulteriormente rafforzate in coordinamento con le iniziative assunte in ambito europeo e internazionale.

### **Mafia e imprenditoria collusa: il caso Lombardia**

La criminalità organizzata, in particolare la 'ndrangheta radicata in Lombardia, ha ormai compreso che il controllo di realtà imprenditoriali determina una serie di vantaggi: è fonte di guadagno immediato; permette l'immissione nel circuito legale di denaro provento di attività illecite, attraverso operazioni di riciclaggio; garantisce, attraverso la gestione e la direzione della società, la disponibilità di posti di lavoro da assegnare per creare consenso sociale al sodalizio mafioso; il depauperamento del capitale aziendale è funzionale a implementare le illecite attività del gruppo mafioso o a mantenere le famiglie dei sodali detenuti o finanziare la latitanza di 'ndranghetisti. Peraltro, il controllo di un'impresa consente all'organizzazione criminale di assumere fittiziamente nell'azienda i propri sodali - specie se indagati, imputati o condannati - in modo che la retribuzione attribuita giustifichi la titolarità di beni in modo che non appaiano sproporzionati rispetto alla loro capacità reddituale, nonché di avere una rispettabilità sociale, trattandosi, formalmente, di normali imprenditori.

La presenza e il radicamento di organizzazioni criminali di origine calabrese in Lombardia è confermata dalle numerose indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Milano e di quelle condotte nel distretto. È una 'ndrangheta che ora, dopo anni di insediamento in Lombardia, ha acquisito un grado di indipendenza rispetto all'organizzazione di origine, con la quale ha continuato comunque ad intrattenere rapporti. I suoi appartenenti, dimorando al nord ormai da più generazioni, hanno progressivamente acquisito una piena conoscenza del territorio, così consolidando rapporti con le comunità locali e privilegiando contatti con rappresentanti della politica e delle istituzioni locali.

L'esistenza di una struttura criminale denominata "la Lombardia" avente carattere unitario e verticalizzato è stata definitivamente accertata nel giugno 2014 dalla Corte di cassazione che, nel confermare le condanne pronunciate nel procedimento "Crimine-Infinito", ha posto in luce, da un lato, la spiccata connotazione mercatista della 'ndrangheta lombarda (finalità di acquisizione di attività economiche, oltretutto la commissione di delitti quali estorsione, usura, traffico di rifiuti, recupero crediti con attività intimidatorie) e, dall'altro, il suo avvalersi di un peculiare "capitale sociale" dove ha assunto enorme peso come *driver* per il suo radicamento nel territorio la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni ad entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso<sup>244</sup>.

D'altro canto, l'esistenza della 'ndrangheta in Lombardia è stata accertata giudiziariamente anche da altre successive sentenze. Nel 2015 è divenuta definitiva la sentenza relativa ai 41 imputati giudicati con rito ordinario nell'anzidetto procedimento "Crimine-Infinito" che ha ribadito l'unitarietà della 'ndrangheta. Nel 2017 è diventata, poi, irrevocabile la sentenza della corte d'appello di Milano del 13 maggio 2016 nell'ambito dell'indagine Insubria<sup>245</sup>, importante anche per

<sup>244</sup> Cfr. la già citata sentenza del 6 giugno 2014 con cui la Corte di cassazione - sezione VI, ha confermato le condanne pronunciate nel procedimento "Crimine - Infinito" in primo e secondo grado dal tribunale e dalla corte d'appello di Milano.

<sup>245</sup> Doc. 388.1-2. Proc. pen. n. 45739/2012 RGNR.

il fatto di aver riconosciuto l'operatività in territorio lombardo di ulteriori tre "locali" di 'ndrangheta<sup>246</sup>, oltre ai sedici giudiziariamente già accertati nell'indagine Infinito<sup>247</sup>, nonché per lo svolgimento in detto territorio di veri e propri *summit* mafiosi sotto il nome di "mangiate"<sup>248</sup> e del compimento di rituali per l'attribuzione di alte cariche in seno all'organizzazione criminale<sup>249</sup>.

Ciò premesso, le finalità spiccatamente economiche e le relazioni con il mondo dell'imprenditoria locale sono aspetti della 'ndrangheta lombarda cui anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha dedicato particolare attenzione anche nella sua ultima relazione annuale<sup>250</sup>. Si riconosce che la 'ndrangheta è, tra le organizzazioni criminali, quella più orientata ad esportare le proprie condotte criminali dai territori di origine anche per realizzare finalità economico-imprenditoriali e condizionare gli apparati amministrativi.

Grazie alla crisi economica e alla conseguente restrizione del credito bancario, la 'ndrangheta è riuscita a porsi come interlocutore privilegiato degli imprenditori in cerca di linee di credito non convenzionali, così entrando in affari con le imprese e spesso ottenendone l'assoluto controllo con estromissione sostanziale dei precedenti titolari, grazie anche all'omertà delle vittime determinata non solo da paura ma anche dai pregressi rapporti con i componenti del sodalizio (richieste di prestito, richieste di recupero crediti, altri favori).

In diverse indagini è stato accertato come, nell'attuale situazione economica caratterizzata dalla scarsità di lavori pubblici, dalla contrazione del credito bancario e dal contenimento dei costi, l'imprenditoria abbia ricercato contatti con la 'ndrangheta allo scopo di fare affari con la stessa e di ricavarne (momentanei) vantaggi, rappresentati dall'acquisizione di capitali ingenti, dalla possibilità di disporre di metodi convincenti per il recupero di crediti anche di ingente valore, dall'imporsi nel territorio in posizione dominante a scapito della concorrenza, consentendo così alla 'ndrangheta di acquisire il controllo, diretto o indiretto, di società operanti in vari settori (edilizia, trasporti, giochi, smaltimento rifiuti) e di appalti pubblici, riciclando capitali criminosi nell'economia legale.

In tal senso vanno letti i tentativi di infiltrazione, nel passato, nei lavori legati ad Expo 2015 e, nel presente, di acquisizione di attività economiche e imprenditoriali, utilizzando lo strumento della corruzione con alterazione dei principi di legalità, trasparenza, libertà di iniziativa economica e libera concorrenza.

Tra le condizioni di contesto che hanno consentito tutto ciò, assume un ruolo centrale, come detto, il "capitale sociale della 'ndrangheta", ovvero la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni ad entrare in rapporti – per una reciproca convenienza – con il sodalizio mafioso. Particolarmente significativa, in tal senso, la condanna a dodici anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, riportata nel processo "Infinito" dal direttore sanitario dell'epoca della ASL di Pavia che, oltre ad occuparsi dei problemi sanitari degli associati, indirizzava il pacchetto di voti calabrese in occasione delle competizioni elettorali, destinandolo al miglior offerente.

<sup>246</sup> Calolziocorte (LC), Cermenate (CO), Fino Mornasco (CO).

<sup>247</sup> Bollate (MI), Bresso (MI), Canzo (CO), Cormano (MI), Corsico (MI), Desio (MB), Erba (CO), Limbiate (MB), Milano, Mariano Comense (CO), Legnano (MI), Pavia, Pioltello (MI), Rho (MI), Seregno-Giussano (MB), Solaro (MI).

<sup>248</sup> Nel procedimento Insubria in punto di rilevanza delle "mangiate" si è significativamente sottolineato come: "Il gesto del mangiare assieme, e massimamente del consumare insieme la carne di capra, ha il valore cerimoniale di una conferma dei valori di solidarietà ed amicizia reciproca (...) parte integrante di un momento significativo per la vita dell'organizzazione. Ad esempio, la cerimonia di conferimento di una dote trova il suo necessario complemento in una "mangiata" cui partecipa, esprimendo per la prima volta il suo nuovo *status*, l'uomo d'onore che ne è stato il beneficiario" (passo tratto dalla sentenza n. 1743/98 emessa dal tribunale di Milano – processo cosiddetto "I fiori della notte di San Vito"). La dimensione collettiva del "mangiare assieme" si esprime in gesti dal forte contenuto sociale e di spessore comunicativo.

<sup>249</sup> Probabilmente per la prima volta, si è assistito in diretta al conferimento della "santa" a Giovanni Buttà, avvenuto il 12 aprile 2014 a Castello di Brianza (LC) e, il successivo 31 maggio 2014, al conferimento del "vangelo" a Raffaele Bruzzese, Luciano Rullo, Bartolomeo Mandaglio e Antonino Panuccio, captando con chiarezza la recita delle formula da parte dei conferenti.

<sup>250</sup> Doc. 1404.1. Relazione annuale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016).

Come già accennato, uno dei principali terreni di incontro tra organizzazioni mafiose, politica e imprenditoria è rappresentato dal settore degli appalti pubblici.

In ragione di presidi posti dalla normativa antimafia e dei controlli sull'impresa, oggi il *modus operandi* delle organizzazioni, finalizzato ad aggiudicarsi l'appalto, è divenuto quello di frapporre tra sé e l'amministrazione un terzo soggetto formalmente estraneo, una nuova società partecipata e amministrata da prestanome riconducibili alle famiglie malavitose, ma da loro formalmente distinta. Ciò viene attuato attraverso la costituzione di: società di capitali, per lo più nella forma di società a responsabilità limitata, sottocapitalizzate; società cooperative, appositamente costituite per l'esecuzione specifica di un lavoro, il cui punto di forza è rappresentato proprio dalla temporaneità della durata del rapporto, limitato nel tempo alla realizzazione dell'opera; raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti per occultare la presenza di società direttamente riconducibili ai sodalizi criminali. Assume altresì rilievo la forma di infiltrazione nell'economia operata attraverso l'imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, anche di carattere nazionale (interlocutori privilegiati per l'aggiudicazione degli appalti in ragione della loro storia economico-lavorativa), di imprese legate ad associazioni criminali per l'esecuzione di piccoli lavori di subappalto.

Ultimamente, e la vicenda Expo ne è uno degli esempi, l'infiltrazione nei cantieri avviene nella forma dell'"intrusione fattuale". Tale modalità consiste nel controllo di fatto del cantiere e delle sue attività attraverso l'imposizione della presenza capillare e attiva dei propri uomini, specialmente nelle attività di movimento terra, o attraverso l'imposizione dell'impiego di manodopera irregolare.

Sono numerosi i procedimenti penali, approdati quanto meno alla fase di dibattimento, in cui sono emersi rapporti tra la 'ndrangheta operante in Lombardia e l'imprenditoria locale, tra i quali meritano menzione i seguenti:

- l'indagine "Caposaldo", a carico di esponenti della 'ndrangheta della famiglia Flachi condannati in via definitiva (proc. pen. n. 33364/2011), che si erano infiltrati in vari settori dell'economia lombarda, quali il movimento terra, la gestione di impianti sportivi comunali, i trasporti, le forniture ad imprese, nonché l'esercizio di forme di condizionamento delle elezioni amministrative;
- l'indagine "Blue Call" in cui è emerso che una importante realtà aziendale, un *call center* con oltre mille dipendenti e un fatturato di rilievo, era caduta sotto il pieno controllo della famiglia di 'ndrangheta dei Bellocco a seguito di una originaria richiesta di aiuto e protezione avanzata proprio da parte degli stessi imprenditori; il procedimento si è concluso con sentenze irrevocabili per i reati di intestazione fittizia di beni ed estorsione aggravati ex articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, anche nei confronti del titolare di uno studio di commercialisti (proc. pen. n. 35322/2012);
- il procedimento penale n. 12053/2011 eseguito nei confronti di un'associazione, capeggiata da un soggetto affiliato alla 'ndrangheta e all'epoca dei fatti "reggente" della "locale" di Desio (MB), dedita al contrabbando, usura ed estorsione e al conseguente riciclaggio dei proventi illeciti e che si avvaleva di una vera e propria "banca clandestina" per accumulare e gestire gli ingenti capitali di origine delittuosa, allargare e rafforzare il proprio potere non solo in termini economici ma anche di vero e proprio condizionamento mafioso e, infine, per assumere il controllo della gestione di diverse aziende e di patrimoni immobiliari di elevato valore<sup>251</sup>;
- l'indagine "Valle-Lampada", procedimento definito con sentenza passata in giudicato (proc. pen. n. 46229/2008) di condanna nei confronti di esponenti della 'ndrangheta dell'omonima cosca, di imprenditori e professionisti, nonché di alcuni magistrati e appartenenti infedeli alla Guardia di finanza, per associazione di tipo mafioso,

<sup>251</sup> Per tale procedimento nei confronti di chi ha scelto riti alternativi si è già pervenuti a sentenza all'esito di rito abbreviato. Alla data di approvazione della presente Relazione risulta in corso il dibattimento nei confronti degli imputati rinviati a giudizio.

corruzione, usura, estorsione e favoreggiamento aggravato. Il tribunale di Milano, su proposta della direzione distrettuale antimafia, ha applicato la misura della sorveglianza speciale a varie figure professionali (commercialisti, funzionario dell’Agenzia delle entrate, imprenditori) che, senza assurgere alla figura del concorrente esterno o del partecipe, hanno obiettivamente agevolato, con la loro attività, la ‘ndrangheta, in particolare i Valle-Lampada.

L’esame degli atti dei citati provvedimenti e di altri di analoga natura su fatti commessi in Lombardia dimostrano che l’imprenditoria non si limita a subire la ‘ndrangheta, ma fa affari con la stessa, spesso prendendo l’iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone vantaggi, sia pur momentanei.

Se questo è il risultato criminologico che ci consegnano le indagini condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, ne deriva, come sottolineato alla Commissione dai magistrati della locale procura, che difficilmente l’imprenditore che entra in rapporti con la ‘ndrangheta può presentarsi come “vittima”; ciò in piena aderenza a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ‘imprenditore colluso’ è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l’associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità”<sup>252</sup>.

Ma questo non è l’unico esempio dell’ambiguità del rapporto tra mafia e imprenditoria verificatosi nella regione. Oltre ai fatti accennati con riferimento al procedimento Insubria di cui si è detto, in un’altra indagine di competenza distrettuale<sup>253</sup> è venuto alla luce, per esempio, un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere, in sede di approvazione del piano regolatore generale (PRG) del comune di Trezzano sul Naviglio, modifiche delle destinazioni d’uso delle aree a vantaggio di alcuni imprenditori. Nel sistema corruttivo erano coinvolti, oltre ai due imprenditori interessati ad ottenere le modifiche, assessori comunali, esponenti politici e il comandante della polizia locale. Significativo è il fatto che nell’ambito del procedimento sia stata applicata la normativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001<sup>254</sup> nei confronti delle società facenti capo agli imprenditori per il reato di corruzione e dello studio di una commercialista che per conto di uno degli imprenditori corruttori è risultata svolgere attività di vero e proprio “spallonaggio” all’estero di somme di denaro in contanti, per riciclaggio. Si è trattato del primo caso in Italia di applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti ad uno studio professionale. Gli imputati hanno definito la loro posizione con un rito alternativo e sono stati condannati con sentenze irrevocabili.

Il rapporto con l’imprenditoria lombarda, tuttavia, non è appannaggio esclusivo della ‘ndrangheta. Anche cosa nostra ha dimostrato di avere tutt’oggi una, forse inattesa, vitalità nelle attività imprenditoriali in Lombardia e, tra queste, le iniziative connesse al quartiere fieristico di Milano. Emblematica, al riguardo, è l’indagine condotta dagli inquirenti milanesi<sup>255</sup> che ha disvelato le illecite attività di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una

<sup>252</sup> Cass. Sez. 5, sentenza n. 39042 del 1° ottobre 2008. Nel caso di specie la Corte, dopo aver precisato che “imprenditore vittima” è, invece, quello che soggiogato dall’intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno – ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto il ricorrente “colluso” con un’associazione mafiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nell’attività economico-imprenditoriale della raccolta dei rifiuti. In senso conforme: Cass. Sez. 6, sentenza n. 30346 del 18 aprile 2013, ove l’imprenditore operava nell’ambito della gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un’attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue; Cass. Sez. 2, sentenza n. 49093 del 1° dicembre 2015; Cass. Sez. 5, sentenza n. 47574 del 7 ottobre 2016.

<sup>253</sup> Proc.pen. n. 35867/2012. Doc. n. 892.1.

<sup>254</sup> Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

<sup>255</sup> Proc.pen. n. 44309/14. Doc. n. 1121.

serie indeterminata di reati in materia di evasione fiscale, con l'aggravante di aver agevolato cosa nostra, reati realizzati con un complesso meccanismo fraudolento e attuato attraverso una serie di società caratterizzate da profili di opacità degli assetti proprietari e di gestione, tra le quali quella di maggior rilievo era il Consorzio Dominus, una società consortile a responsabilità limitata, operante nell'ambito dell'organizzazione fieristica con consolidati rapporti commerciali con la Nolostand Spa, società controllata totalmente da Fiera Milano Spa. Il vero *dominus* di questo consorzio, occultato dietro lo schermo di un prestanome, era in realtà un imprenditore in rapporti con un soggetto già imputato di appartenere alla famiglia mafiosa di Pietraperzia (EN)<sup>256</sup>. Sono state accertate numerose violazioni tributarie che hanno consentito di creare ingenti fondi extrabilancio, attraverso il sistema classico di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui l'emittente la fattura falsa restituisce il denaro a chi ha pagato la fattura, dedotta una commissione quale compenso per il "rischio penale".

L'elemento caratterizzante tale vicenda criminosa, così come hanno sottolineato i magistrati della direzione distrettuale antimafia nel corso delle audizioni, è il fatto che un tale meccanismo fraudolento è stato reso possibile anche da una serie di manchevolezze e superficialità e, non da ultimo, da connivenze da parte di soggetti appartenenti al mondo dell'imprenditoria e delle professioni liberali: notai, amministratori di aziende di non piccole dimensioni, commercialisti. Una "zona grigia" di imprenditori e professionisti che sostanzialmente "non ha voluto vedere" quello che accadeva intorno a loro<sup>257</sup>.

Un altro caso, analogo per diversi profili, attiene ad un procedimento penale della direzione distrettuale antimafia di Milano relativo al radicamento della famiglia catanese Laudani ("*mussi ricurinia*") nel tessuto imprenditoriale lombardo, nel quale sono state formulate imputazioni per i reati di associazione per delinquere, appropriazione indebita, traffico di influenze illecite e violazioni tributarie, tutti aggravati ex articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991<sup>258</sup>. Una serie di società cooperative, gestite da prestanomi in modo quantomeno spregiudicato sotto il profilo tributario e previdenziale, dopo un breve periodo venivano poste in liquidazione. Seguendo uno schema criminale consolidato, altri soggetti provvedevano ad emettere fatture per operazioni inesistenti, per poi incassare il denaro e, infine, retrocedere all'utilizzatore della fattura le somme ricevute, dedotta una commissione per il "rischio penale". Parte del denaro restituito dall'emittente la fattura falsa veniva utilizzato per il sostentamento della famiglia mafiosa dei Laudani e a tal fine portato in Sicilia *brevis manu* e lì consegnato ad esponenti della famiglia. Il sodalizio criminale non mancava di perpetrare anche atti di corruzione tra privati; sono state infatti accertate dazioni ad esponenti di filiali italiane di una primaria società straniera della grande distribuzione (Lidl) per ottenere appalti o l'esecuzione di interventi edilizi. L'attività investigativa ha coinvolto numerose imprese e sono stati utilizzati, quali strumenti di aggressione ai rapporti tra sodalizi mafiosi e impresa, sia le misure ex decreto legislativo n. 231 del 2001, sia sequestri preventivi, sia la misura di cui all'articolo 34 del codice antimafia nei confronti di tre direzioni generali della Lidl. Il GIP di Milano ha emesso, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati.

Infine, si segnalano le evidenze emerse in un procedimento ascritto nei confronti di soggetti che hanno assicurato sostegno logistico e finanziario a esponenti di cosa nostra appartenenti al mandamento "Pagliarelli"<sup>259</sup>. L'autorità giudiziaria ha contestato non solo il favoreggiamento della latitanza di esponenti di cosa nostra, ma anche reati in materia di sfruttamento della manodopera

<sup>256</sup> L'esistenza di questa famiglia mafiosa è stata più volte attestata a livello giurisprudenziale, da ultimo con sentenza della Corte di cassazione dell'11 novembre 2015.

<sup>257</sup> Gli imputati sono stati tutti condannati in primo grado ed è stata disposta la confisca delle quote sociali, di immobili, mobili registrati e di rilevanti somme di denaro. Alcune di tali misure sono state emesse a seguito di rito abbreviato (sentenza del GUP del 3 febbraio 2017), altre con sentenza del 3 febbraio 2017 di applicazione della pena su richiesta delle parti e, per gli altri, all'esito del dibattimento, con sentenza del 5 dicembre 2017. Con la misura ex articolo 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è stata attinta dapprima Nolostand Spa e poi la controllante Fiera Milano Spa.

<sup>258</sup> Proc.pen. n. 23876/2015. Doc. n. 1474.

<sup>259</sup> Proc.pen. n. 11665/08 Doc. n. 840 e proc. pen. n. 12915/2012 Doc. n. 477.

clandestina ed emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Il rapporto con l'imprenditoria locale in questo caso era regolato da rapporti estorsivi. L'associazione, attraverso una pluralità di cooperative di servizi facenti capo agli imputati, era dedita al favoreggiamento della permanenza sul territorio italiano di manodopera clandestina impiegata dalle cooperative e, più in generale, all'acquisizione di forme di controllo di attività economiche per mezzo di meccanismi di insinuazione nel tessuto socio economico-finanziario lombardo, destinando parte dei profitti così acquisiti al sostegno logistico e finanziario ai familiari di mafiosi detenuti in Lombardia.

### **La mafia nell'economia come *brand***

Un fenomeno che è stato osservato dalla Commissione nel corso della legislatura e che ha destato inquietudine anche negli organi di informazione, riguarda l'utilizzo per fini commerciali del *brand* "mafia" o, più in generale, di denominazioni, marchi e insegne che evocano riferimenti alla mafia o ad esponenti mafiosi noti alle cronache per essere stati artefici di efferati crimini. Non di rado è accaduto, purtroppo, che questo espediente sia stato utilizzato anche come veicolo di promozione all'estero di alcuni prodotti agroalimentari per connotare in modo più spiccato il loro essere *made in Italy*.

Si tratta di un fenomeno, invero, non del tutto nuovo in altri segmenti dell'economia, qualora si consideri che già da tempo è noto nel campo musicale lo sfruttamento ai fini commerciali dell'esaltazione dell'epopea del paradigma mafioso e della subcultura criminale, cui è riconducibile, per esempio, una non marginale linea narrativa dei cosiddetti neomelodici e alcune raccolte di brani presenti sul mercato sotto la voce "musica della mafia". Così pure, non mancano prodotti commercializzati con denominazioni allusive al contesto mafioso del luogo di origine<sup>260</sup> e il proliferare di una serie di oggetti di *merchandising* (magliette, gadget di vari generi, video-giochi, "pizza mafia", eccetera) evocativi di una simbologia che rimanda allo stereotipo "Italia-mafia" o "italiano-mafioso" e viceversa.

Ad avviso della Commissione, vi è stata sinora una certa sottovalutazione sui riflessi sociali di un tale sfruttamento economico che, a prescindere di ogni altra valutazione, si presta ad essere un subdolo veicolo di promozione o di sostegno della sottocultura mafiosa in Italia e nel mondo. Così pure, non è stato probabilmente approfondito in modo sufficiente il livello di "irresponsabilità sociale" delle imprese legali, concetto più sopra già accennato, che qui si spinge sino al punto di sfruttare senza esitazione il paradigma o l'allusione mafiosa per fini commerciali. Infine, in una logica puramente economica, occorrerebbe riflettere sul fatto che dietro questa "offerta" di un prodotto mafioso vi è una "domanda" che l'alimenta, evidentemente composta da "consumatori" per i quali la mafia non è un disvalore.

Sotto questo profilo, di maggiore gravità sono le situazioni in cui l'imprenditore non solo utilizza commercialmente il nome "mafia", ma addirittura ne deposita il marchio per poterlo sfruttare legalmente e tutelarsi da eventuali concorrenti. In Italia, presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti sono iscritti circa venti marchi, ancorché si tratti di *brand* al momento poco popolari. In Europa, presso l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale<sup>261</sup> (EUIPO) risultano iscritti circa trenta marchi che contengono la parola "mafia" o riferimenti ad essa riconducibili.

La Commissione ha inteso approfondire la tematica, affrontando, in particolare, il caso, forse più eclatante, relativo alla catena di ristoranti spagnola "*la mafia se sienta a la mesa*" (la mafia si siede a tavola).

<sup>260</sup> Ad esempio, il liquore "Amaro del boss".

<sup>261</sup> Già UAMI, Ufficio per l'armonizzazione del marchio interno. Il 23 marzo 2016, con l'entrata in vigore del regolamento CE 2015/2424, ha cambiato la propria denominazione in EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Si tratta di un organismo dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed istituito come agenzia decentrata dell'Unione per offrire la tutela dei diritti delle proprietà intellettuali alle imprese. Dal 1994, anno di fondazione, ha sede ad Alicante (Spagna) ove sono gestite le registrazioni dei marchi UE nonché dei disegni e modelli comunitari registrati.

A seguito di notizie apparse sulla stampa nazionale in cui si segnalava la presenza di numerosi ristoranti disseminati nel territorio spagnolo che pubblicizzavano il marchio “*La Mafia*” con pittoreschi, lugubri e quanto mai inopportuni richiami a vicende e personaggi di cosa nostra<sup>262</sup>, la Commissione ha sollecitato l’attenzione del Ministro degli affari esteri *pro-tempore*, Bonino, affinché le competenti autorità diplomatiche si facessero promotrici delle necessarie iniziative per richiedere la declaratoria di nullità del marchio – ritenuto contrario all’ordine pubblico e al buon costume – e, conseguentemente, perché ne fosse ordinata la cancellazione e l’inibizione in ogni Stato membro dell’Unione<sup>263</sup>.

La decisione del competente organismo europeo per la tutela dei marchi, l’UAMI (ora EUIPO), non si è fatta attendere. Accogliendo la tesi sostenuta dallo Stato italiano ricorrente e riconoscendo il carattere illecito del marchio registrato come “contrario all’ordine pubblico e al buon costume”, in quella sede è stato stigmatizzato come il contenuto semantico del marchio registrato “*la mafia se sienta a la mesa*” sia “profondamente offensivo per ogni persona in Europa con un livello normale di sensibilità e di tolleranza, che sia consapevole e a conoscenza dei metodi operativi e delle minacce che originano dai fenomeni mafiosi”.

Sebbene il provvedimento europeo non sia di per sé risolutivo (esso infatti rimuove la tutela di marchio europeo ma non ne impedisce lo sfruttamento ai fini commerciali<sup>264</sup>) si tratta tuttavia di un risultato apprezzabile colto dalla Commissione e dalle autorità italiane. È una decisione che, infatti, può porre le premesse necessarie, anche sotto il profilo della giurisprudenza europea, per scalfire un atteggiamento generalizzato che è sembrato prendere sempre più piede nel nostro Paese e ancor più all’estero teso, da un lato, a minimizzare il carattere negativo delle associazioni mafiose e, dall’altro, a esaltare un’immagine idealizzata e quasi romantica del fenomeno, alimentata da

una serie di rappresentazioni iconografiche, letterarie e cinematografiche, che rischia di mascherare, alterare, addolcire l’effettiva natura delle organizzazioni mafiose, siano esse di origine italiana o straniera.

---

<sup>262</sup> Il marchio europeo “*la mafia se sienta a la mesa*”, registrato da una società spagnola con sede a Saragozza, è stato utilizzato per promuovere la commercializzazione di una catena di ristoranti e *gadget* di vario genere. La strategia pubblicitaria ricalca l’iconografia di noti esponenti delle famiglie mafiose e le cui tecniche di fidelizzazione presentando la mafia come un modello di riferimento. Indicativi sono: i menù serviti e i prodotti di ristorazione che utilizzano una terminologia evocativa di eventi criminali di tipo mafioso, così, ad esempio, il *menu* “San Valentino” (evocativo della strage di Chicago del 1929), il *menu* “*piccolinos en la mafia se sienta a la mesa*”, le caramelle con incarto nero con scritto “*la mafia*” offerte ai bambini; la particolarità degli arredi, all’interno di locali, in cui sono esposti ritratti con facce di storici capimafia e scene tratte dal film *Il Padrino*; sugli schienali delle sedie sono indicati i nomi dei boss storici di cosa nostra: da Vito Cascio Ferro a Lucky Luciano, da Al Capone a Giuseppe Genco Russo. Singolare risulta altresì la fidelizzazione dei clienti operata attraverso il rilascio della carta fedeltà “alla mafia” che garantisce sconti e alcuni servizi.

<sup>263</sup> Sulla base della segnalazione della Commissione, il Governo italiano aveva attivato, in un primo momento, richiesta per via diplomatica alle autorità spagnole di revocare il marchio all’impresa che gestisce la catena di ristoranti. La richiesta tuttavia non incontrava l’adesione del Governo spagnolo avendo questi argomentato che la parola “mafia” dovesse ritenersi di uso comune nella coscienza civile europea, un termine diffuso e ormai generalizzato non più riconducibile automaticamente all’originale organizzazione criminale siciliana, cosicché nessuna negatività poteva attribuirsi al suo utilizzo. La necessità che venissero affermati i principi generali della morale e dell’ordine pubblico, posti a fondamento della intera comunità internazionale, riconosciuti ed elevati a valore primario dagli ordinamenti dalla stessa carta dei diritti dell’uomo dall’Assemblea delle Nazioni Unite (art. 29), ha poi spinto il Governo italiano ad autorizzare l’ambasciata Italiana di Spagna a presentare il ricorso *de quo* all’EUIPO per ottenere la cancellazione del marchio.

<sup>264</sup> La cancellazione del marchio “*la mafia se sienta a la mesa*” disposta dall’EUIPO, non comporta tuttavia l’inibizione al suo utilizzo né impone ai proprietari l’obbligo di cambiare la denominazione dei loro ristoranti. Essa attiene unicamente alla protezione del marchio a livello comunitario, con la conseguenza che la società che utilizza il marchio d’ora in poi non potrà più ricevere protezione, sul piano civile, nel caso di un utilizzo concorrenziale da parte di terzi.

### **Il peso dell'economia criminale: la mafia entra nel PIL?**

La quantificazione delle ricchezze di origine illecita e mafiosa circolanti nella nostra economia è un esercizio che da tempo assorbe l'impegno di autorevoli accademici, centri studi e istituti di ricerca pubblici e privati, e che nel corso delle precedenti legislature si è anche riflesso nel dibattito della Commissione Antimafia.

Si tratta di un esercizio particolarmente complesso e che perviene a risultati anche profondamente dissimili tra le diverse ricerche, atteso che solo in parte può fondarsi su dati oggettivi (per esempio, il numero di crimini commessi o il valore dei beni sequestrati) mentre per lo più fa affidamento su dati qualitativi di "percezione" dei fenomeni illegali attraverso i quali si tenta di captare quel vasto "numero oscuro" del valore delle attività illecite e mafiose che non emergono direttamente o indirettamente dalle indagini.

Un autorevole contributo conoscitivo al riguardo è stato offerto, per esempio, dalla Banca d'Italia che in uno studio del 2012<sup>265</sup> ha affrontato la valutazione dell'economia sommersa approcciandolo dal punto di vista del rapporto tra la domanda di contante e il PIL: la stima si basa sulla domanda di contante integrata da informazioni sulle denunce per droga e prostituzione messe in relazione al PIL delle singole province italiane. Mediamente nel periodo 2005-2008 all'economia criminale è stato attribuito un valore pari al 10,9 per cento del PIL, in ascesa nel 2008 al 12,6 per cento. Il *report* non distingue fra i proventi della criminalità organizzata e quelli della criminalità semplice, non essendo questo l'obiettivo dell'analisi. Più precisamente sono state prese in considerazione solamente le attività illegali volontarie (in sostanza prostituzione e traffico di stupefacenti), tralasciando quelle legate a violenza (come le estorsioni) o senza accordo fra le parti (come i furti).

Se sinora la quantificazione dell'economia criminale, pur con i limiti sopra accennati, è stata quasi esclusivamente finalizzata ad offrire al dibattito pubblico un elemento di massima di conoscenza del livello di inquinamento criminale di una economia, lo scenario ora muta per effetto di una importante decisione assunta dalle autorità europee di statistica che hanno consentito che l'economia criminale, e quindi anche quella mafiosa, faccia, in una certa misura, il proprio ingresso nel calcolo del PIL nazionale. Così, nella revisione del PIL, pubblicata nel mese di settembre 2014 dall'ISTAT, secondo le linee del sistema europeo dei conti nazionali, il peso dell'economia illegale, intesa solo come commercio di sostanze stupefacenti, attività di prostituzione e contrabbando di tabacchi lavorati, sarebbe pari a circa un punto percentuale.

In questa valutazione rientrano le descritte attività illegali solo quando effettuate su base volontaria delle parti (per esempio, nel rapporto tra spacciatore e consumatore di droga, tra cliente e prostituta, tra cliente e venditore di bene di contrabbando) con ciò escludendo, secondo il discutibile approccio delle istituzioni europee, che esse siano in qualche riconducibili alla criminalità organizzata.

Sul punto la Commissione Antimafia ha audito il presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva, il quale ha chiarito che l'inclusione delle attività illegali nel reddito nazionale lordo è una possibilità che l'Unione europea ha concesso agli istituti di statistica degli Stati membri e che tale decisione è stata assunta per rispondere meglio "al criterio dell'esaustività" e con l'"obiettivo di accrescere la comparabilità internazionale delle stime"<sup>266</sup>.

Sebbene l'ambito di osservazione di queste stime, in ossequio sempre alle decisioni assunte a livello europeo, non ricomprenda tutto il volume d'affari delle organizzazioni criminali o l'insieme delle operazioni economiche, legali o illegali, riconducibili a questo tipo di operatori, la Commissione osserva che il nuovo PIL include comunque ambiti di economia criminale rilevanti

<sup>265</sup> [http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td864\\_12/en\\_td864/en\\_tema\\_864.pdf](http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td864_12/en_td864/en_tema_864.pdf)

<sup>266</sup> Seduta dell'8 ottobre 2014, audizione del presidente dell'Istituto nazionale di Statistica, Giorgio Alleva. Resoconto stenografico n. 57.